

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 192

16 novembre 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15/11/2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 40 "Legge finanziaria regionale", della legge sopraindicata, che stabilisce fra l'altro, l'adozione, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- l'art. 5 della legge sull'Ordinamento contabile che prevede l'adozione di un bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale ed approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale, le cui previsioni di spesa siano correlate a quelle indicate dagli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi, e quelle d'entrata costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri;

Preso atto della relazione presentata dal Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa, con la quale sono state fornite le motivazioni tecnico-politiche circa la presentazione del progetto di legge finanziaria regionale correlato al progetto di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 approvato dalla Giunta regionale contestualmente al presente atto;

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2008 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2008 e dal Bilancio pluriennale 2008-2010;

Richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante l'oggetto "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Centrale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, dott. Luciano Pasquini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale 2008-2010" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

- - -

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2008 - 2010.

Art. 1

Automazione e manutenzione

del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2008: Euro 2.580.000,00

b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 100.000,00

c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 6.123.166,67

d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 20.846.833,33.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e del settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e del settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2638 (Nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.

3. La Giunta regionale con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

Art. 4

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2008, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 5

Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.

Art. 6
Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 450.000,00

b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2008: Euro 400.000,00

c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2008: Euro 250.000,00.

Art. 7
Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

- a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00.

Art. 8

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00

- b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2008: Euro 1.835.000,00.

Art. 9

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e

commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'art. 13 L.R. 7/98 (art. 7, comma 2, lett. a) e b), e artt. 8, 13 e 19 L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2008: + Euro 615.000,00

Esercizio 2009: Euro 12.650.000,00 .

Art. 10

Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'art. 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 33.000,00 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.

Art. 11

Fondo per la conservazione della natura

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2008, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
- b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).

Art. 12

Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B.

1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2008, di Euro 500.000,00.

Art. 13
Interventi volti al disinquinamento
delle acque del Mar Adriatico

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150:

Esercizio 2008:	Euro	10.000,00
Esercizio 2009:	Euro	10.000,00 .

Art. 14
Pianificazione di tutela, uso e
risanamento delle acque

1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2008 una autorizzazione di spesa pari a Euro 150.000,00.

Art. 15
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero,

messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.

Art. 16

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali:

Esercizio 2008: Euro 120.000,00

Esercizio 2009: Euro 500.000,00

Esercizio 2010: Euro 500.000,00 .

Art. 17

Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2008 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul

Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 18

Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 19

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa:

Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00

Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00 .

Art. 20

Costruzione di opere, impianti e attrezzature
nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

Art. 21

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (Art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00

b) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.522.725,21 a valere sul Capitolo 43270 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

Art. 22

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.

Art. 23

Interventi per la sicurezza dei trasporti

1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della L.R. 20 luglio 1992, n. 30, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett.a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.

Art. 24

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.000.000,00.

Art. 25

Ulteriori interventi per assicurare

l'accessibilità a seguito dell'evento franoso

nel Comune di Corniglio (Parma)

1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.

2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un ulteriore contributo straordinario di Euro 1.000.000,00 per:

- a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
- b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".

3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 48248 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 - Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.

Art. 26
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2008, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 27
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro 32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2

del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 3.200.000,00;

- b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 6.000.000,00;
- c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 22.800.000,00.

Art. 28

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27.

Art. 29

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da

altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 30

Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 31

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 32

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di

edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della L.R. 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 (Cap. 73135), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

Art. 33

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 34

Recupero e restauro di immobili

di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.700.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 35

Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 36

Trasferimento all'esercizio 2008

delle autorizzazioni di spesa relative al 2007

finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 294.844.955,27, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007:

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	Euro	710.000,00
2)	2708	1.2.3.3.4420	Euro	16.024,25
3)	2775	1.2.3.3.4420	Euro	2.277.760,00
4)	3455	1.2.2.3.3100	Euro	2.488.276,22
5)	3458	1.2.2.3.3100	Euro	2.000.000,00
6)	3850	1.2.3.3.4440	Euro	262.429,38
7)	3905	1.2.1.3.1500	Euro	78.427,15

8)	3909	1.2.1.3.1510	Euro	23.960,00
9)	3910	1.2.1.3.1510	Euro	230.613,09
10)	3934	1.2.1.3.1515	Euro	120.000,00
11)	3937	1.2.1.3.1510	Euro	1.000.000,02
12)	4270	1.2.1.3.1600	Euro	11.310.658,35
13)	4348	1.2.1.3.1600	Euro	3.362.661,29
14)	14070	1.3.1.3.6200	Euro	212.143,01
15)	14170	1.3.1.3.6200	Euro	239.280,00
16)	16332	1.3.1.3.6300	Euro	1.406.687,81
17)	16400	1.3.1.3.6300	Euro	610.772,00
18)	21088	1.3.2.3.8000	Euro	8.333.138,23
19)	21091	1.3.2.3.8000	Euro	1.300.000,00
20)	22210	1.3.2.3.8260	Euro	2.512.534,95
21)	22258	1.3.2.3.8270	Euro	13.000.000,00
22)	23417	1.3.2.3.8350	Euro	9.967.729,16
23)	23419	1.3.2.3.8350	Euro	182.934,91
24)	23502	1.3.2.3.8220	Euro	50.000,00
25)	25525	1.3.3.3.10010	Euro	8.893.918,47
26)	25528	1.3.3.3.10010	Euro	2.224.187,59
27)	27500	1.3.4.3.11600	Euro	484.255,30
28)	27727	1.3.4.3.11610	Euro	2.937,23
29)	30640	1.4.1.3.12630	Euro	8.062.463,88
30)	30644	1.4.1.3.12630	Euro	108.068,61
31)	30646	1.4.1.3.12630	Euro	3.156.201,83
32)	30885	1.4.1.3.12620	Euro	2.955.628,41

33)	30895	1.4.1.3.12620	Euro	1.936,70
34)	31110	1.4.1.3.12650	Euro	39.097.085,22
35)	32020	1.4.1.3.12670	Euro	2.103.760,61
36)	32045	1.4.1.3.12800	Euro	2.183.258,22
37)	32097	1.4.1.3.12735	Euro	15.663.417,12
38)	32116	1.4.1.3.12820	Euro	2.033.417,88
39)	32121	1.4.1.3.12820	Euro	41.156,44
40)	32123	1.4.1.3.12820	Euro	1.208.282,47
41)	35305	1.4.2.3.14000	Euro	3.998.333,76
42)	36188	1.4.2.3.14062	Euro	106.440,04
43)	37150	1.4.2.3.14150	Euro	35.456,88
44)	37250	1.4.2.3.14170	Euro	100.000,00
45)	37332	1.4.2.3.14220	Euro	1.853.644,66
46)	37336	1.4.2.3.14200	Euro	5.048.362,52
47)	37374	1.4.2.3.14220	Euro	4.613.046,06
48)	37378	1.4.2.3.14223	Euro	2.525.420,00
49)	37385	1.4.2.3.14223	Euro	4.727.838,86
50)	37388	1.4.2.3.14223	Euro	150.000,00
51)	38025	1.4.2.3.14300	Euro	25.822,84
52)	38030	1.4.2.3.14300	Euro	389.165,52
53)	38090	1.4.2.3.14305	Euro	1.064.341,13
54)	39050	1.4.2.3.14500	Euro	2.803.048,06
55)	39220	1.4.2.3.14500	Euro	1.839.939,48
56)	39360	1.4.2.3.14555	Euro	271.554,34
57)	41102	1.4.3.3.15800	Euro	3.821.781,05

58)	41250	1.4.3.3.15800	Euro	1.872.497,24
59)	41360	1.4.3.3.15800	Euro	1.079.344,88
60)	41550	1.4.3.3.15800	Euro	292.477,24
61)	41570	1.4.3.3.15800	Euro	208.000,00
62)	41900	1.4.3.3.15820	Euro	275.000,00
63)	41995	1.4.3.3.15820	Euro	2.499.777,81
64)	43027	1.4.3.3.16000	Euro	1.789.759,47
65)	43221	1.4.3.3.16010	Euro	3.991.213,86
66)	43270	1.4.3.3.16010	Euro	16.051.792,94
67)	45172	1.4.3.3.16200	Euro	328.202,45
68)	45175	1.4.3.3.16200	Euro	13.842.189,33
69)	45177	1.4.3.3.16200	Euro	1.500.000,00
70)	45184	1.4.3.3.16200	Euro	15.794.689,96
71)	45194	1.4.3.3.16200	Euro	3.803.765,96
72)	46125	1.4.3.3.16600	Euro	334.813,86
73)	47114	1.4.4.3.17400	Euro	926.830,15
74)	47315	1.4.4.3.17400	Euro	3.071.500,00
75)	47317	1.4.4.3.17400	Euro	558.400,00
76)	47319	1.4.4.3.17400	Euro	80.000,00
77)	48050	1.4.4.3.17450	Euro	423.760,60
78)	48245	1.4.4.3.17530	Euro	3.634,46
79)	48248	1.4.4.3.17530	Euro	500.000,00
80)	57200	1.5.2.3.21000	Euro	14.135.692,10
81)	57680	1.5.2.3.21060	Euro	234.421,02
82)	65707	1.5.1.3.19050	Euro	33.446,41

83)	65714	1.5.1.3.19050	Euro	435.889,60
84)	65717	1.5.1.3.19050	Euro	741.456,90
85)	65770	1.5.1.3.19070	Euro	10.196.190,26
86)	68321	1.5.2.3.21060	Euro	4.545.977,64
87)	70678	1.6.5.3.27500	Euro	2.094.150,68
88)	70718	1.6.5.3.27520	Euro	501.577,54
89)	71572	1.6.5.3.27540	Euro	959.310,15
90)	71576	1.6.5.3.27540	Euro	500.000,00
91)	73060	1.6.2.3.23500	Euro	6.079.172,85
92)	78705	1.6.6.3.28500	Euro	1.869.818,91

Art. 37

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di accelerare lo sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "Condifi") di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche mediante fusioni e al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 del medesimo articolo 13, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali, le risorse allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati dalla Regione medesima ai sensi delle leggi regionali di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, la Regione può valutare successive richieste finalizzate alla conservazione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario.

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti, ai sensi dei commi 18 e 33 (ultimo periodo) dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. E' abrogata la legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero).

Art. 38

Modifiche alle leggi regionali n. 48 del 2001,
n. 30 del 2003 e n. 19 del 2006

1. Al fine di semplificare l'individuazione, da parte dei contribuenti, della misura delle manovre fiscali autonome attivate dalla Regione, si apportano le seguenti riformulazioni alle leggi regionali di seguito indicate:

- a) Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) la locuzione <<è determinata>> è sostituita dalla locuzione <<è ridotta>> e la locuzione <<nella misura del 3,50>> è sostituita dalla locuzione <<dello 0,75>>.
- b) Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) la locuzione <<è fissata nella misura del 3,25>> è sostituita dalla locuzione <<è ridotta dell'1>>.
- c) Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) la

locuzione <<è determinata nella misura del 5,25>> è sostituita dalla locuzione <<è aumentata dell'1>>.

Art. 39

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2008-2010 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

- - -

Allegato A:

Elenco delle leggi regionali (art. 37 "Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi")

1. Legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici)
2. Legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero)
3. Legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)
4. Legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49 (Interventi a favore dell'associazionismo economico e della

cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio)

5. Legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado)
 6. Legge regionale 2 maggio 1983, n. 13 (Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna)
 7. Legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione)
 8. La legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 (Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine)
-
-

